

## **TI\_GERICHTE 14.1998.2 vom 21. August 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-08-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1998.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1998.2)

FR: TI\_GERICHTE 14.1998.2 du 21 août 1998

IT: TI\_GERICHTE 14.1998.2 del 21 agosto 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). b) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330). c) Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto dell'opposizione contro colui che il titolo designa quale debitore (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 20 p. 45). d) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere espone in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BISchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416). e) L'appellante ha prodotto quale titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione la conferma d'ordine doc. A, controfirmata da \_\_\_\_\_, concernente la posa di pavimenti presso il cantiere del \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Questo documento costituisce in linea di principio valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF da parte di \_\_\_\_\_ nei confronti del \_\_\_\_\_ precedente. Contrariamente a quanto sostenuto dall'escusso, il fatto che il 31 luglio 1996 sia stato concluso un contratto di appalto (doc. 8) tra il \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ per l'esecuzione di "pavimenti tecnici rialzati - Lotto 2" presso il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, è in casu ininfluenza. Infatti dalla conferma d'ordine doc. A non risulta alcun indizio atto a

indicare che l'escusso non agiva in nome proprio, ma in rappresentanza della \_\_\_\_\_. Al contrario l'appellato non solo ha sottoscritto la conferma d'ordine doc. A, sotto l'indicazione "\_\_\_\_\_", ma vi ha apposto anche il suo timbro. D'altro canto i bollettini doc. da B1 a B10, prodotti dal precedente, concernenti i lavori a regia eseguiti presso il \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, sono stati redatti su carta intestata con il nome "\_\_\_\_\_", mentre la menzione ivi apposta a mano "\_\_\_\_\_" non costituisce nel caso di specie alcun valido indizio atto a indicare il ruolo di rappresentante \_\_\_\_\_, atteso che tale menzione poteva indicare il cantiere dove andavano eseguite le opere di posa dei pavimenti, ma non necessariamente un rapporto di rappresentanza tra \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_. Le allegazioni dell'escusso non costituiscono pertanto sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere verosimile che la firma sulla conferma d'ordine doc. A è stata apposta da \_\_\_\_\_ non per sè stesso. Il doc. A costituisce pertanto valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 33'187.50 oltre interessi al 5% dal 6 maggio 1997, ritenuto che secondo la fattura 25 aprile 1997 (doc. C) l'escusso aveva un termine di pagamento di 10 giorni, per cui gli interessi di mora hanno iniziato a decorrere trascorso detto termine. L'istanza va invece respinta per l'importo di fr. 3'690.20, non essendovi riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Infatti al momento della firma della conferma d'ordine doc. A, l'importo preteso non era ancora determinabile, essendo fissata la tariffa oraria, ma non le ore a regia da eseguire. La sentenza pretorile va pertanto riformata.

## **E. 2**

La tassa di giustizia di fr. 170.--, già anticipata dall'istante, è posta per 1/10 a carico di \_\_\_\_\_ e per 9/10 a carico di \_\_\_\_\_, il quale rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 440.-- quale parte di indennità. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.--, già anticipata dall'appellante, è posta per 1/10 a carico \_\_\_\_\_ e per 9/10 a carico di \_\_\_\_\_, il quale rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 440.- quale parte di indennità. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Bellinzona per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II  
presidente: \_\_\_\_\_ La segretaria: \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.